

ALLEGATO

BENEFICIARI		Riparto Fondo art. 1 comma 623 legge 232 / 2016								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 - 2030			totale periodo 2017 - 2030
							importo annuo	anni	totale periodo	
MINISTERO DELLA DIFESA	Arma Carabinieri	16.310.000,00	43.610.000,00	45.750.000,00	43.470.000,00	48.245.000,00	57.160.000,00	9	514.440.000,00	711.825.000,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Guardia di Finanza	8.945.000,00	23.910.000,00	25.085.000,00	23.835.000,00	26.455.000,00	31.340.000,00	9	282.060.000,00	390.290.000,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Polizia Penitenziaria	5.725.000,00	15.305.000,00	16.050.000,00	15.250.000,00	16.930.000,00	20.060.000,00	9	180.540.000,00	249.800.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO	Dipartimento Vigili del Fuoco	9.660.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	9	231.345.000,00	343.825.000,00
	Dipartimento Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato)	12.760.000,00	33.470.000,00	35.410.000,00	33.340.000,00	37.665.000,00	45.735.000,00	9	411.615.000,00	564.260.000,00
	Dipartimento Pubblica Sicurezza (Interforze)	16.600.000,00	38.000.000,00	32.000.000,00	38.400.000,00	25.000.000,00	0	9	0	150.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>		<b>1.620.000.000,00</b>	<b>2.410.000.000,00</b>

17A06653

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2017.

**Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.»;

Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva.» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»;

Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, come modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge 31 dicem-

